



Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 428 in data 27/03/2015

**PIANO OPERATIVO**  
**DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'**  
**E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

## PREMESSE

La legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190, d'ora in poi richiamata come "LS2015") ha introdotto all'art. 1, commi 611 e 612, l'obbligo per gli enti territoriali e gli altri organismi pubblici (università, autorità portuali ed altri) di avviare attraverso un apposito Piano operativo un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute.

A tal proposito, va precisato che la Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha già condotto negli ultimi anni significativi interventi di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie, coerenti con gli obiettivi e i criteri di cui alla LS2015.

Intanto occorre ricordare che con la **DGR 2682/2010**, in attuazione della legge 244/2007 Finanziaria 2008, art. 3, commi 27 e ss., la Giunta regionale ha confermato il mantenimento delle partecipazioni direttamente possedute, avendone verificato la corrispondenza al perseguimento delle attività istituzionali dell'amministrazione regionale.

In secondo luogo, dato che il DL 95/2012-"Spending Review" ha disposto per le amministrazioni pubbliche l'approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. anche per la categoria merceologica dell'energia elettrica, la Giunta regionale ha proceduto con la **DGR n.775/2014** alla dismissione delle partecipazioni possedute nel capitale sociale delle cooperative "Società Cooperativa Elettrica Gignod-C.E.G." e "Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.C.", operative nel settore elettrico. Infatti, avendo disattivato tutte le utenze di energia elettrica presso le cooperative elettriche partecipate, è venuto meno il presupposto ritenuto fondamentale per il mantenimento della partecipazione, perché il socio Regione non era più in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo mutualistico, rappresentato dal conseguimento a favore dei soci delle migliori condizioni possibili nella fornitura di energia elettrica.

Inoltre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, la Giunta regionale ha promosso a partire dal 2011, una serie di operazioni di fusione tra le società di gestione degli impianti a fune.

La società Cime Bianche S.p.a. è stata incorporata nella società Cervino S.p.a., operazione approvata con **DGR n. 1896 del 19 agosto 2011**, mentre sono state perfezionate nel corso del primo semestre del 2013, con effetto a fare data dal 31 maggio 2013, le operazioni di fusione per incorporazione, approvate dalla Giunta regionale con **DGR n. 1572 del 27 luglio 2012**, che hanno interessato le seguenti società: Grand Saint Bernard S.p.a., Funivie Gran Paradiso S.p.a. e SISKI S.r.l. nella Pila S.p.a., le società S.I.T.I.B. S.p.a., S.A.G.I.T. S.p.a. e Funivie di Champorcher S.p.a. nella Monterosa S.p.a. e la società Chamois Impianti S.p.a. e S.I.R.T. S.p.a. nella Cervino S.p.a..

Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento, la Giunta regionale ha già provveduto negli anni scorsi, anche prima dell'entrata in vigore del D.L. 95/2012, alla riduzione del numero di componenti dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate, direttamente e indirettamente.

Inoltre, la legge regionale n. 18 del 13 dicembre 2013 ha dettato delle disposizioni specifiche in materia di contenimento dei costi nelle società pubbliche regionali, prevedendo che i compensi annuali lordi onnicomprensivi spettanti ai componenti di organi di gestione e di controllo delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione superiori a 60.000 euro sono ridotti del 40% limitatamente all'eccedenza e non possono comunque essere determinati in misura superiore a euro 160.000.

Con la legge regionale n. 13 del 19 dicembre 2014 – Legge finanziaria regionale 2015, sono state poi previste ulteriori disposizioni in materia di riduzione dei compensi degli organi delle società partecipate. Anche sostituendo quanto previsto dalla sopra citata l.r. 18/2013, l'articolo 9, commi 1, 2 e 3, dispone infatti che:

- il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai singoli componenti di organi di amministrazione e di controllo di società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può essere determinato in misura superiore al 70 per cento del trattamento indennitario del Presidente della Regione;
- i fringe benefit riconosciuti agli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non possono superare il 10 per cento del trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo. Il predetto limite si applica anche ai titolari di incarico dirigenziale e al personale direttivo delle medesime società in quanto compatibile con la disciplina contrattuale di categoria;
- agli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione possono essere riconosciute indennità di risultato solo in presenza di equilibrio economico-finanziario ovvero di comprovato miglioramento della situazione economico-finanziaria rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, tenuto conto dell'oggetto sociale e del livello complessivo degli investimenti mantenuti e realizzati e in misura non superiore al 40 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo.

Inoltre, i commi 4 e 5 del citato articolo 9 introducono disposizioni particolari in materia di cumulabilità degli incarichi nelle società partecipate dalla Regione rispetto ai limiti generali già previsti dalla legge regionale n. 11 del 10 aprile 1997 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale); è previsto infatti che gli incarichi negli organi di amministrazione non siano cumulabili e che gli incarichi negli organi di controllo siano tra loro cumulabili in misura non superiore a due.

In conclusione, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha quindi già iniziato nel 2010 un percorso di razionalizzazione e riorganizzazione delle società partecipate, che attesta a oggi il rispetto degli adempimenti previsti dalla LS2015. Le disposizioni della legge LS2015 hanno fatto pertanto oggetto di analisi volte a contemperare gli obiettivi di riduzione delle

società partecipate e dei costi di funzionamento delle stesse con le esigenze e la particolare situazione, anche ordinamentale, della Valle d'Aosta, analisi che hanno portato alla definizione delle misure indicate nella seguente relazione tecnica.

# RELAZIONE TECNICA

## SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

Visto quanto espresso nelle premesse, la Giunta regionale si propone con il presente piano operativo di razionalizzazione di procedere a una riduzione delle società partecipate, direttamente e indirettamente, eliminando quelle non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali.

### **Elenco delle società coinvolte**

- 1) BANCA POPOLARE ETICA, (percentuale di possesso 0,11%, valore nominale della partecipazione € 52.500);
- 2) LES RELIEURS S.C.S. (percentuale di possesso 0,10%, valore nominale della partecipazione € 121,68);
- 3) CAVES COOPERATIVES DE DONNAS SOC. COOP. (percentuale di possesso 0,62%, valore nominale della partecipazione € 125,00);
- 4) CAVE DES ONZE COMMUNES SOC. COOP. (percentuale di possesso 0,35%, valore nominale della partecipazione €210,32);
- 5) CAVE DU VIN BLANC DE MORGEX ET DE LA SALLE SOC. COOP. A R.L. (percentuale di possesso 0,25%, valore nominale della partecipazione € 52,00);
- 6) LA CROTTA DI VEGNERON COOP. AGR. (percentuale di possesso 0,05%, valore nominale della partecipazione € 25,00);
- 7) COFRUITS SOC. COOP. (percentuale di possesso 0,32%, valore nominale della partecipazione € 5,16);
- 8) I.P.L.A. S.p.a. (percentuale di possesso 2,58%, valore nominale della partecipazione € 4.825,08)
- 9) S.I.T. St Barthelemy (percentuale di possesso 39,56%, valore nominale della partecipazione €10.920);
- 10) D.T. Valgrisenche (percentuale di possesso al 3,56%, valore nominale della partecipazione €2.912).

### **a) Tempi di attuazione**

Entro il 31.12.2015.

## b) Modalità di attuazione

Le società, dalla numero 1) alla 8), sono tutte società in cui la Regione detiene una partecipazione minima. Si tratta principalmente di cooperative in cui la Regione deteneva alcune quote in ragione di vecchie convenzioni siglate per la concessione gratuita di locali o per alcune prestazioni di servizi. Le quote da cedere non hanno un valore di mercato allettante o in alcuni casi il valore è addirittura inesistente, pertanto, occorre valutare la possibilità di avviare una procedura di recesso unilaterale, nei termini previsti dai singoli statuti, in luogo di una vera e propria cessione.

In ragione della consistenza minima della quota sociale, si potrà procedere, per ciascuna dismissione, mediante cessione delle azioni attraverso una procedura informale, senza necessità di ricorrere ad un bando di gara e alla procedura di vendita della partecipazione tramite l'evidenza pubblica. Ove gli statuti ne prevedessero la possibilità si potrebbe valutare il recesso dalla compagine sociale.

Anche per quanto riguarda la partecipazione in Banca popolare etica, che è di poco superiore a 50.000€, non ci sono problemi in quanto da statuto le azioni sono trasferibili nei modi di legge.

La delibera di approvazione dell'esercizio di recesso e/o di cessione delle quote dovrà essere approvata entro il 31.12.2015.

Per quanto riguarda le società di cui ai punti 9) e 10), entrambe partecipate indirettamente per il tramite di Finaosta in gestione speciale:

- società S.I.T. St Barthelemy: la quota di partecipazione è pari al 39,56% per un valore nominale delle azioni di €10.920 e tale partecipazione rappresenta la quota maggioritaria. Il Comune di Nus possiede una quota del 18,66% circa. Vi sono poi, circa 200 cittadini del comune di Nus che a suo tempo avevano voluto partecipare al raggiungimento dello scopo sociale sottoscrivendo delle partecipazioni minime pressoché "simboliche".

Si rammenta che la società ai suoi inizi era proprietaria anche di un piccolo impianto a fune, che negli anni è stato smantellato, e attualmente la società gestisce principalmente beni di proprietà del Comune. Infatti la gestione della pista di fondo e del foyer è offerta in gara dal Comune e la società *de quo* partecipa, come qualsiasi altro soggetto che ne abbia i requisiti richiesti, al bando di gara indetto dal Comune.

Non si ritiene che la società abbia un valore di mercato, pertanto, la Regione, per il tramite di Finaosta, richiederà in assemblea la liquidazione della società. Non vi sono problemi legati alla perdita di personale poiché la società non ha dipendenti ma assume solo personale stagionale.

- società D.T. Valgrisenche: la quota di partecipazione è minima, pari al 3,56% per un valore nominale delle azioni di €2.912.

In ragione della consistenza minima della quota sociale, si potrà procedere alla dismissione, mediante cessione delle azioni attraverso una procedura informale, senza necessità di ricorrere ad un bando di gara e alla procedura di vendita della partecipazione tramite l'evidenza pubblica. Ove lo statuto ne prevedesse la possibilità si potrebbe valutare il recesso dalla compagine sociale.

In alternativa, di comune accordo con l'altro ente pubblico socio, il Comune di Valgrisenche, la Regione, per il tramite di Finaosta, potrà richiedere in assemblea la liquidazione della società. Non vi sono problemi legati alla perdita di personale poiché la società non ha dipendenti ma assume solo personale stagionale.

La delibera di approvazione di liquidazione e di cessione dovrà essere approvata entro il 31.12.2015.

### **c) Risparmi da conseguire**

Recupero del valore nominale delle varie quote (per un totale di € 71.696,24).

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate, si richiamano gli interventi già adottati in merito dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, evidenziati nelle premesse del presente documento.

Pur considerando che il rapporto di lavoro del personale delle società partecipate è di tipo privatistico e che il relativo trattamento economico e giuridico è definito dai contratti collettivi di settore, la Giunta regionale ritiene comunque di adottare le seguenti direttive rivolte alle società "in house", dirette e indirette, volte al contenimento sia degli oneri contrattuali che di quelli derivanti da assunzioni di personale:

- possibilità di ricoprire in una misura non superiore al 50% i posti che si renderanno disponibili a seguito di dimissioni, licenziamenti o pensionamenti, per un periodo corrispondente al blocco del rinnovo dei contratti del settore pubblico regionale;
- riduzione dei costi complessivi di personale e amministratori per un importo minimo del 3% da attuarsi nel triennio 2015-2018, rispetto ai costi complessivi di personale e amministratori sostenuti nel 2014, con esclusione del personale inerente all'assunzione di nuove attività;
- contenimento dell'uso del superminimo anche prevedendo la facoltà di riassorbimento nei confronti dei nuovi assunti.

L'organo amministrativo della Società dovrà inserire nella nota integrativa l'attestazione circa l'assolvimento dei vincoli di cui sopra.